

Il fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili con particolare riferimento all'estensione del fallimento ai soci occulti (persone fisiche e persone giuridiche)

Dott. Steven Mohamed

Analisi della traccia

1. La disciplina del fallimento delle società
2. Caso società con soci a responsabilità illimitata.
3. Quali sono i tipi di società che presentano la categoria di soci illimitatamente responsabili.
4. L'estensione del fallimento ai soci.
5. Caso particolare i soci occulti persone fisiche e persone giuridiche.

Disciplina


Al fallimento delle società si applica in linea di principio quanto previsto in caso di fallimento dell'imprenditore individuale con alcune particolarità disciplinate nel Capo X del Regio Decreto 267/42.

Più precisamente dagli articoli che vanno dal 146 al 156.

Il fallimento della società a responsabilità illimitata

Il principio cardine è che il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili comporta automaticamente il fallimento dei soci senza il bisogno di accertare il loro stato di insolvenza.

Il fallimento della società a responsabilità illimitata



Il fallimento dei soci accomandanti di s.a.s

Nel caso di dichiarazione di fallimento delle s.a.s. per quanto riguarda i soci accomandanti si è detto che questi rispondono per le obbligazioni sociali esclusivamente per quanto conferito.

Esistono però due casi nei quali il fallimento può essere esteso a questa categoria di soci:

1. Il primo si ha quando gli accomandanti violino il divieto di immistione nella amministrazione della società di cui all'art. 2320 c.c.
2. Quando nella ragione sociale della società venga indicato anche il loro nome. Ai sensi dell'art. 2314, 2° co., c.c.

Quando può essere dichiarato il fallimento del socio di società a responsabilità illimitata?

Ai sensi dell'art. 147, 2° co. del R.D. 267/42 il fallimento dei soci a responsabilità illimitata può essere dichiarato entro un anno (1 anno) dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione della società, *purché siano osservate le formalità previste dalla legge per rendere edotti i terzi circa i fatti accaduti.*

Per quali debiti possono essere dichiarati falliti i soci illimitatamente responsabili?

Per i debiti esistenti, in tutto o in parte, alla data di cessazione della responsabilità illimitata.

Così l'art. 147, co. 2°, 2° periodo.

Il caso dei soci occulti

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore o di un socio fallito dichiara il fallimento dei soci occulti, siano essi persone fisiche o giuridiche (art. 147, 4° co.).

Per i soci occulti non vige nessun limite temporale per l'estensione del fallimento, in quanto questi sono privi di ogni riconoscimento nell'ambito del registro delle imprese e non possono fornire la prova della cessazione della qualità di socio a responsabilità illimitata e rispondo illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali.

Come si coordina il fallimento della società con quello dei soci?

Ai sensi dell'art. 148 del R.D. 267/42, il tribunale nomina, per entrambi i fallimenti, che comunque rimangono due procedure distinte ed autonome, un unico giudice delegato ed un unico curatore.

Possono essere nominati distinti comitati dei creditori

Vengono a formarsi masse passive differenti, una della società, nella quale si insinueranno i soli creditori sociali ed una dei soci, alla quale possono insinuarsi sia i creditori sociali, che vedranno assistito il loro credito dal medesimo eventuale privilegio generale vantato nei confronti della società, sia i creditori particolari del socio.

Giova ricordare che la domanda di ammissione al passivo presentata dai creditori sociali verso la società vale anche come domanda di ammissione al passivo del fallimento personale dei soci.

Come si coordinano il fallimento della società con quello dei soci?

Distinte restano pure le **masse attive** dei diversi fallimenti, formate dai beni della società e dai beni dei singoli soci.

Ai creditori sociali spetta il diritto di partecipare alle ripartizioni dell'attivo di tutti i fallimenti fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte eccedente la quota rispettiva (art. 148, 3° co.).

Il concordato

A norma degli articoli 153 e 154 del R.D. 267/42, il concordato fallimentare fatto dalla società con soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario, si estende anche ai soci e fa cessare il loro fallimento.

Mentre il concordato fallimentare fatto da un socio non fa cessare il fallimento della società

Il fallimento del socio illimitatamente responsabile

Per concludere giova ricordare che, come espressamente previsto dall'art. 149 R.D. 267/42, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile non si estende alla società.